

Relazione tecnico finanziaria

sulla **proposta di legge n. 7/2020**

**“Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 ‘Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico’ e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile’”**

---

**Art. 1**

*(Modifica all’articolo 11 della l.r. 22/2011. Proroga termini)*

L’articolo si limita a prorogare il termine sino al quale i Comuni non possono adottare nuovi Piani regolatore generali (PRG) o varianti ai PRG medesimi che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zone agricole se non abbiano completato per almeno il 75 per cento l’edificazione delle aree esistenti con la medesima destinazione urbanistica.

***Invarianza:*** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

L’articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

## Scheda ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### ALLA PROPOSTA DI LEGGE N.7/2020

“Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile””

#### ELEMENTI DI ANALISI

#### CONTENUTI

<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale La proposta di legge</b>	
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale vigente. Essa infatti, modificando l'articolo 11 (Disposizioni in materia urbanistica) della l.r. 22/2011 attiene alla materia “governo del territorio” riservata alla competenza legislativa concorrente Stato - Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Spetta quindi allo Stato il compito di dettare i principi fondamentali della materia che il legislatore regionale deve seguire nell'approvazione della relativa normativa di dettaglio.</p> <p>L'intervento normativo, incidendo sulla funzione di pianificazione comunale appare in linea con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale <i>“se la funzione di pianificazione comunale rientra in un nucleo di funzioni amministrative intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia comunale, ciò non comporta, tuttavia, che la legge regionale non possa intervenire a disciplinarla e a conformarla in nome della verifica e della protezione di concorrenti interessi generali collegati a una valutazione più ampia delle esigenze diffuse sul territorio ( cfr., tra le altre, sentenza Corte Cost. n. 179/2019 ).</i></p> <p>Secondo la Suprema Corte inoltre, <i>“ ....anche dopo l'approvazione del Titolo V della Costituzione, il riconoscimento dell'autonomia dei comuni non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale a fronte di esigenze generali che</i></p>

	<p><i>giustificano ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali</i>” (sent. n 160/2016). Tra le suddette esigenze generali, che il livello regionale é strutturalmente più idoneo a tutelare, va annoverata senza dubbio quella di evitare ulteriore consumo di suolo.</p> <p>Infatti la modifica apportata lascia impregiudicata la possibilità riconosciuta ai comuni di adottare PRG o varianti urbanistiche finalizzati entrambi alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, bloccando sino all'approvazione della nuova legge regionale urbanistica e comunque sino al 31.12.2022 solo la pianificazione comunale diretta a prevedere aree edificabili in zona agricola (sentenza Corte Cost. n. 179/2019).</p>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionale</b>	Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	